



COMUNE DI SELVA DI CADORE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°

del

INDICE

Titolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito di applicazione e competenze.

Art. 2 Responsabilità.

Titolo 2 DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 3 Denuncia dei casi di morte.

Art. 4 Rinvenimento di resti mortali.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.

Art. 6 Periodo di osservazione normale e cautelativo.

Art. 7 Camera di osservazione.

Art. 8 Deposizione del cadavere nel feretro.

Art. 9 Caratteristiche della cassa.

Art. 10 Trasporto delle salme.

Art. 11 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune.

Art. 12 Autorizzazione per la sepoltura.

Art. 13 Ricevimento di salme e resti mortali.

Art. 14 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali.

Titolo 3 FORME E MODALITA' DI SEPOLTURE

Art. 15 Tariffe per le concessioni.

Art. 16 Sepolture.

Art. 17 Caratteristiche del terreno per le inumazioni.

Art. 18 Scavo, dimensioni e disposizioni delle fosse.

Art. 19 Modalità di concessione.

Art. 20 Revoca e decadenza della sepoltura.

Art. 21 Caratteristiche delle casse per l'inumazione.

Art. 22 Norme riguardanti le sepolture a inumazione.

Art. 23 Scadenza delle concessioni - Recupero materiali.

Art. 24 Sepoltura a tumulazione.

Art. 25. Tipi e durata delle concessioni.

Art. 26 Atto di concessione.

Art. 27 Pagamento della tariffa di concessione.

Art. 28 Doveri dei concessionari.

Art. 29 Decorrenza delle concessione. Rinnovi.

Art. 30 Scadenza della concessione.

Art. 31 Norme per la concessione di loculi o colombari.

Art. 32 Lastre di chiusura ed ornamenti.

Art. 33 Caratteristica dei feretri.

Art. 34 Diritto di sepoltura e durata della concessione.

Art. 35 Ossario Comunale e Nicchie ossario.

Titolo 4 CREMAZIONE

Art. 36 Trasporto salma per la cremazione.

Art. 37 Urna cineraria.

Art. 38 Autorizzazione alla cremazione.

Art. 39 Verbale di consegna dell'urna con le ceneri e dispersione delle ceneri.

Titolo 5 ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

- Art. 40 Esumazioni ed Estumulazioni.*
- Art. 41 Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie.*
- Art. 42 Trasferimento di feretri in altra sede.*
- Art. 43 Traslazioni.*
- Art. 44 Raccolta delle ossa.*
- Art. 45 Personale che deve presenziare alle operazioni.*
- Art. 46 Compensi per esumazioni ed estumulazioni.*

Titolo 6 DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 Orario di apertura del cimitero.*
- Art. 48 Divieto d'ingresso.*
- Art. 49 Prescrizioni particolari.*
- Art. 50 Norme per i visitatori.*
- Art. 51 Piani cimiteriali.*
- Art. 52 Precisazioni e cautele.*
- Art. 53 Sanzioni.*
- Art. 54 Servizi gratuiti e a pagamento.*
- Art. 55 Regolamento speciale di polizia mortuaria – Entrata in vigore.*

TITOLO 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Ambito di applicazione e competenze.

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.9.90, n. 285, alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/1993 nonché alle disposizioni regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000, competendo al Consiglio Comunale la scelta in ordine alle modalità di gestione ed organizzazione dei servizi.

Art. 2 – Responsabilità.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

TITOLO 2 DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 3 - Denuncia dei casi di morte.

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, ai medici, di denunciare al Comune, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita o visitata, indicando l'ora in cui avvenne il decesso nonché, a loro giudizio, la causa della morte.

Per il personale sanitario di cui al comma precedente, la denuncia di morte deve essere fatta su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità o mediante il modello rilasciato dal Comune.

Art. 4 Rinvenimento di resti mortali.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di resti mortali di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 4 il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 Periodo di osservazione normale e cautelativo.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come previsto dal comma precedente.

Art. 7 Camera di osservazione.

La camera di osservazione è ubicata presso idonei locali all'uopo individuati dal presente Regolamento ed è finalizzata a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.*
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.*
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.*

Art. 8 Deposizione del cadavere nel feretro.

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro può contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 9 Caratteristiche della cassa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 10 Trasporto delle salme.

Il trasporto delle salme è sempre a carico dei familiari. L'intervento del Comune è limitato a casi di comprovata necessità valutati tali dai competenti uffici comunali.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 11 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune.

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune che ne dà comunicazione al Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori Comune deve essere munito del predetto provvedimento di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 12 Autorizzazione per la sepoltura.

Non possono essere inumati o tumulati, cadaveri, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 13 Ricevimento di salme e resti mortali.

Possono essere ricevuti nei Cimiteri Comunali:

- a) *i cadaveri delle persone morte nel territorio Comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza.*
- b) *i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.*
- c) *i cadaveri delle persone non residenti nel Comune di Selva di Cadore, a seconda della disponibilità Cimiteriale, ma che siano nati nel Comune di Selva di Cadore. (Si considerano nati nel Comune di Selva di Cadore i nati in strutture ospedaliere purché il padre o la madre, al momento del parto, fossero residenti nel Comune di Selva di Cadore).*
- d) *i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, cappella o loculo esistenti nel Cimitero stesso;*
- e) *i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'Art. 7 del Regolamento 10 Settembre 1990, n. 285;*
- f) *Le salme di persone non residenti, in vita nel Comune di Selva di Cadore e non aventi i requisiti richiesti dai commi precedenti, solo nel caso di inumazione e secondo le disponibilità dei campi.*

La mancanza di posti determina la priorità per i residenti del Comune di Selva di Cadore ed una conseguente graduatoria basata sulla cronologia delle domande di sepoltura.

Art. 14 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali.

Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, si dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Autorità competente per le incombenze del caso.

TITOLO 3 FORME E MODALITA' DI SEPOLTURE

Art. 15 Tariffe per le concessioni.

Le tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, delle nicchie ossario e dei cinerari, sono disposte dalla Giunta Comunale e trovano applicazione al momento dell'assegnazione del loculo stesso.

Per la tumulazione dei cadaveri di non residenti le tariffe di cui al comma precedente sono elevate del 300%.

Art. 16 Sepolture.

Le sepolture possono essere a inumazione o tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra; sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole.

Art. 17 Caratteristiche del terreno per le inumazioni.

Il Cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 18 Scavo, dimensioni e disposizioni delle fosse.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2, lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non superiore a metri due, una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare ai almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 19 Modalità di concessione.

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento.

Il terreno per le inumazioni viene concesso gratuitamente dal Comune. La durata della concessione è fissata in anni dieci, salvo deroga.

Art. 20 Revoca e decadenza della sepoltura.

Le sepolture a inumazione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del Cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 21 Caratteristiche delle casse per l'inumazione.

Per la costruzione della cassa si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle del presente regolamento.

Art. 22 Norme riguardanti le sepolture a inumazione.

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre, salvo quanto disposto dall'art. 74 del D.P.R. n. 285/1990 (madri e neonato morti in concomitanza del parto).

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti in pietra, granito, marmo di provenienza locale, secondo le prescrizioni del competente Ufficio Comunale.

Sono ammessi i ritratti, portafiori e luci votive.

Le scritte devono avere cognome, nome, età, anno, mese e giorno della nascita e della morte. Sono consentiti epitaffi.

Art. 23 Scadenza delle concessioni - Recupero materiali.

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del Cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Comunale preposto prima della scadenza stessa.

Art. 24 Sepoltura a tumulazione.

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio e sono soggette a pagamento di una tariffa Comunale, costituendo materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 25. Tipi e durata delle concessioni.

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni venti.*
- b) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni quindici.*

Art. 26 Atto di concessione.

La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persona, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Nel caso di concessione anticipata di sepoltura a persone fisiche, la stessa potrà essere accordata solo previo compimento del settantesimo anno di età da parte del concessionario o del soggetto da questi indicato come destinatario della concessione.

Art. 27 Pagamento della tariffa di concessione.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente e l'importo della eventuale spesa per i diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa.

Art. 28 Doveri dei concessionari.

La concessione è subordinata alla accettazione o osservazione delle norme, istituzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari risultanti dall'apposito contratto e dei progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione dei loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 29 Decorrenza delle concessione. Rinnovi.

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo conformemente alle disposizioni regolamentari dettate in materia di durata della concessione vigenti all'epoca, secondo le disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 30 Scadenza della concessione.

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero contenente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del Cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'utilizzazione.

Art. 31 Norme per la concessione di loculi o colombari.

La Concessione dei colombari è regolata da un atto Amministrativo del Comune.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 32 Lastre di chiusura ed ornamenti.

Le lastre dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno impartite dal Comune.

Art. 33 Caratteristica dei feretri.

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno .

Art. 34 Diritto di sepoltura e durata della concessione.

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione o alla persona da questi indicata, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il diritto di sepoltura non può, dopo la sua costituzione, essere ceduto a terzi.

Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso al Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Resteranno a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti in comune (copertura, frontalini, pareti).

Art. 35 Ossario Comunale e Nicchie ossario .

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune realizzato in modo tale da consentire che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Le nicchie ossario raccolgono in cassette in zinco, saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

TITOLO 4 CREMAZIONE

Art. 36 Trasporto salma per la cremazione.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento emesso dal Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'Art. 46 del presente Regolamento.

Art. 37 Urna cineraria.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 38 Autorizzazione alla cremazione.

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata con provvedimento del Comune sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli Artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dall'Autorità Sanitaria, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 39 Verbale di consegna dell'urna con le ceneri e dispersione delle ceneri.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel Cimitero possono essere accolte anche in colombari privati.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o dal parente più prossimo. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in apposite aree cimiteriali.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto e in ogni caso deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune dove sono custodite.

TITOLO 5 ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

Art. 40 Esumazioni ed Estumulazioni.

Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le estumulazioni ordinarie avvengono alla scadenza della concessione per le sepolture private.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Comune e saranno fatte nelle ore in cui il recinto cimiteriale è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Responsabile del Servizio Cimiteriale, allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o all'Autorità Giudiziaria per esigenze della Giustizia.

Art. 41 Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 42 Trasferimento di feretri in altra sede.

Il Responsabile del servizio Cimiteriale può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 43 Traslazioni.

Per traslazione si intende lo spostamento di feretro da un loculo a un altro all'interno del cimitero. Può essere effettuata nello stesso periodo previsto per le altre operazioni cimiteriali secondo i tempi stabiliti dall'ufficio competente.

Art. 44 Raccolta delle ossa.

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'articolo 62.

Art. 45 Personale che deve presenziare alle operazioni.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 46 Compensi per esumazioni ed estumulazioni.

Per le esumazioni ed estumulazioni di salme, autorizzate dal Responsabile Servizio Cimiteriale per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate del personale, come stabilito dalla tariffa Comunale.

TITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 Orario di apertura del cimitero.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo i seguenti orari che verranno affissi all'ingresso del cimitero stesso:

Cimitero di San Lorenzo: *ingresso libero durante l'intera giornata.*

Cimitero di Santa Fosca: *ingresso libero durante l'intera giornata.*

Dopo la chiusura, in orario notturno, nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 48 Divieto d'ingresso.

E' vietato l'ingresso ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte.

E' altresì vietato introdurre nel cimitero animali di qualsiasi tipo, anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 49 Prescrizioni particolari.

E' vietato eseguire lavori di costruzione e di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 50 Norme per i visitatori.

*Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
E' vietato:*

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;*
- b) asportare materiale ed oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;*
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi ecc.;*
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;*
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;*
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.*

Art. 51 Piani cimiteriali.

Gli uffici comunali competenti sono dotati di planimetrie generali in scala dei Cimiteri esistenti sul territorio comunale e redigono registri delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Al presente regolamento vengono allegate le mappe e le planimetrie generali dei Cimiteri insistenti sul territorio del Comune.

Art. 52 Precisazioni e cautele.

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni etc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi etc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 53 Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti e salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 3/2003 concernente sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, del Testo unico sulle leggi sanitarie n° 1265/1934 e della Legge n° 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 54 Servizi gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- 1. le inumazioni di salma;*
- 2. la visita necroscopica;*
- 3. Il servizio di osservazione dei cadaveri;*
- 4. Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;*
- 5. Il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;*
- 6. le esumazioni ordinarie di salme e la cremazione di persone indigenti;*
- 7. la deposizione delle ossa in ossario comune;*
- 8. la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;*

9. *interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;*
10. *interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità competente.*

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 55 Regolamento speciale di polizia mortuaria – Entrata in vigore.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, del T.U. delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e di tutta la normativa di riferimento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge e verrà inserito nella raccolta dei regolamenti a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.